

3557 / 15

*Avv. Angelo Tuozzo*

via G. Marconi, 31 - 84021 - Buccino (SA)  
tel. 0828/951040  
P.iva 01297080659

ORIGINALE

*Egente Per materia*

*fr.*



**TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZ. LAVORO**

**Ricorso ex art. 414 c.p.c.**

**e richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei liticonsorti ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**

**PER**

il sig. Sebastiano Spatola, nato il 12/12/1974 ad Augusta (SR) e residente ad Avola (SR) in via Antonio Montinari, n. 24, C.F. SPTSST74T12A494C, rappresentato e difeso come da mandato a margine del presente atto dall'Avv. Angelo Tuozzo **C.F. TZZNGL74P13H703I**), unitamente al quale elett.te domicilia presso lo studio dell'Avv. Aldo Germano, con studio in via Rocco Di Cillo 14, Avola (SR); numero fax 0828/8951040, avvangelotuozzo@pec.ordineforense.salerno.it,

**ricorrente**

**CONTRO**

– **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Catania, con sede in via Vecchia Ognina, n. 149 – C.A.P. 95100, presso cui domicilia ope legis, C.F. 80185250588;

**resistente**

– **Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Siracusa – A.T.**

Delego a rappresentarmi e difendermi l'Avv. **Angelo Tuozzo** nel presente procedimento ed in tutte le fasi ed i gradi successivi, comprese le varie fasi esecutive, incidentali, di opposizione e concorsuali, conferendo ogni più ampio potere e facoltà di legge, inclusi quelli di chiamare terzi in causa, intervenire in giudizio, effettuare chiamate in garanzia, integrare il contraddittorio, richiedere provvedimenti cautelari, proporre reclami ed appelli, anche incidentali, procedere a riassunzioni, ed ogni altra facoltà come per legge. Autorizzo altresì al trattamento dei miei dati personali-identificativi-giudiziari e sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/03. Ratifico fin da ora il Vostro operato e domicilio c/o lo studio dell'Avv. **Aldo Germano**, sito in via Rocco Di Cillo n. 14, Avola (SR).

*Sebastiano Spatola*  
*i tal*  
*[Signature]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
21 DIC. 2015  
CCGI.....  
IL CANCELLIERE  
SAMPOLINI PE

di Siracusa, in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Viale  
Tica, 149 - Siracusa;

e nei confronti

di tutti i docenti attualmente di ruolo in servizio presso tutti i 101  
ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso A049 Matematica e  
Fisica, in particolare, i docenti inseriti (per la suddetta classe  
concorsuale) nell'ambito territoriale di Siracusa.

\* \* \*

**OGGETTO:** Valutazione del servizio militare di leva prestato non in  
costanza di nomina per il personale docente di ruolo (o a tempo  
indeterminato) nelle graduatorie di mobilità nella classe concorsuale  
A049 Matematica e Fisica e in tutte le classi di concorso ad essa affini  
(cl.conc. A038 Fisica, A047 Matematica, A048 Matematica Applicata)

\* \* \*

IN FATTO

Che il ricorrente è un docente di ruolo della scuola pubblica secondaria di  
secondo grado e pertanto in servizio presso l'Ambito Territoriale di  
Siracusa, classe di concorso A049 Matematica e Fisica ( nell'a.s. 2013/14  
per la classe di concorso A047 Matematica), presso l'Istituto di Istruzione  
Superiore di Palazzolo Acreide (SR) dal 1° settembre 2014.

Che il ricorrente, inserito nelle GAE (graduatorie ad esaurimento) della provincia di Treviso, entrava nei ruoli scolastici nell'a.s. 2011/12, con decorrenza giuridica ed economica dal **1° settembre 2011**, dopo svariati anni di precariato, c/o l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, **per la classe di concorso A049 (Matematica e Fisica).**

Che in data 26/03/1999 ha conseguito la laurea in Matematica, quale titolo di studio valido per **l'accesso all'insegnamento**, nelle classi di concorso **A049 Matematica e Fisica, A048 Matematica applicata, A047 Matematica, A042 Informatica, A038 Fisica**, e di seguito ha svolto servizio militare, quale obbligo di leva presso la Marina Militare Italiana, dal 05/07/1999 al 05/05/2001 per un totale di 22 mesi (come ricavato dal documento matricolare).

Che successivamente, in data 25/06/2003 ha anche conseguito titolo di specializzazione SSIS<sup>1</sup>, abilitante all'insegnamento, per la classe di concorso A049 – Matematica e Fisica<sup>2</sup>.

Che a seguito della sua immissione in ruolo, la Ragioneria Territoriale dello Stato di Treviso e di Siracusa, per il tramite delle scuole di servizio, gli rilasciavano il relativo decreto di **ricostruzione di carriera**, nel quale il servizio militare di leva obbligatoria è stato valutato come **1 (un) anno**

---

<sup>1</sup> Ai sensi delle Leggi n. 341 del 18/11/1990, n. 400 del 23/08/1988 e n. 306 del 27/10/2000 e D.M. n. 354 del 10/08/1998, durata 2 (due) anni presso l'Università degli

<sup>2</sup> Come in oggetto, per le cl.conc. A038 Fisica, A047 Matematica, A048 Matematica Applicata.

**scolastico pieno di ruolo, oltre ai 10 mesi** di servizio in più svolti che sono stati utilizzati per il computo di 1 (un) altro anno scolastico sempre ai medesimi fini; si veda all'uopo il decreto di ricostruzione di carriera inoltrato alla Ragioneria Territoriale di Siracusa, per il tramite dell'Istituto di Istruzione Superiore di Palazzolo Acreide del 27/01/2015 (allegato alla produzione di parte) e convalidato in data 06/05/2015 dalla RTS di Siracusa. Ed invero, la valutazione del periodo di leva obbligatoria, quale anno scolastico di ruolo, è imposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 485 comma 7 del D. Lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado).

Che, inoltre, anche ai fini della valutazione **dell'anzianità di servizio**, nelle graduatorie d'Istituto del personale di ruolo per l'individuazione di eventuali soprannumerari, il periodo di leva, abbracciando di fatto 2 (due) anni scolastici sempre ai sensi dell'art. 485 comma 7 del D. Lgs. 297/1994, è stato valutato 2 (due) anni di servizio preruolo, conferendo, quindi, punteggio pieno per ben 2 (due) anni, come risulta dal provvedimento del 14/04/2015 dell'Istituto di Istruzione Superiore di Palazzolo Acreide, nonché dai provvedimenti del 1° Istituto d'Istruzione Superiore di Rosolini (SR) del 29/04/2014 e dell'I.S.I.S. "Da Collo" di Conegliano (TV) del 26/04/2013.

Che il ricorrente, **ai fini della mobilità**, faceva istanza per ottenere il trasferimento provinciale nella provincia di Siracusa (cambio di sede di



servizio) per l'a.s. 2015/16, per la medesima classe di concorso A049 (Matematica e Fisica), con istanza datata 05/03/2015, presentata presso l'Istituto d'Istruzione Superiore Palazzolo Acreide, indicando, nell'allegato D, ai fini della valutazione del punteggio, i due anni scolastici svolti come militare obbligatorio di leva.

Che la leva obbligatoria, dunque, avrebbe dovuto essere valutata in tre punti in relazione ad ogni anno scolastico **se si considerano gli anni di leva quale preruolo**, per un totale di 6 punti, **oppure più opportunamente**, poiché dai decreti ricostruzione di carriera il servizio di leva viene valutato **come servizio di ruolo**, allora il computo dovrebbe considerare per ogni anno **punti 6**, per un totale di **12 punti**.

Che l'Ufficio Scolastico Territoriale (o U.S.T. o Ambito Territoriale A.T.) di Siracusa, a seguito della convalida del 17/04/15 della domanda inoltrata<sup>3</sup> ed intestata con l'Istituto d'Istruzione Superiore di Palazzolo Acreide, **non ha riconosciuto** il servizio militare obbligatorio di leva come anni di insegnamento, conferendo solo 52 punti anziché i 64 pretesi (oppure nella diversa ipotesi 58 punti).

**Che ai sensi del rubricato art. 12, comma 1** del C.C.N.I. del 23/02/15, annesso all'O.M. n. 4 del 24/02/15, il ricorrente proponeva reclamo<sup>4</sup> il 20/04/15 entro i 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, avverso l'erronea valutazione della domanda in oggetto in quanto tra i dati non era

---

<sup>3</sup> Mediante la piattaforma telematica denominata "*Istanze on line*".

<sup>4</sup> Rettificato con una errata corregge della prima pagina il 24 aprile 2015.

stato considerato **il servizio militare obbligatorio di leva prestato non in costanza di nomina.**

Che la PA non ha riconosciuto il servizio di leva quale periodo di insegnamento, ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza Ministeriale prot. 0000145 del 24/2/2015 e delle "note comuni alle tabelle dei trasferimenti..." al C.C.N.I. *concernente la mobilità del personale docente* del 23/2/2015 (richiamato in Ordinanza). Difatti tali note stabiliscono che *"...il servizio militare di leva o il sostitutivo servizio civile, può essere valutato se se prestato in costanza di rapporto d'impiego..."*

**Che L'U.S.T. di Siracusa, a seguito del reclamo, ad ogni buon modo non ha motivato, in nessun modo, la mancata attribuzione del riconoscimento del servizio di leva quale periodo di insegnamento.**

Che tale disposizione debba essere considerata illegittima e pertanto disapplicata.

### IN DIRITTO

**- Illegittimità dell'Ordinanza Ministeriale n. 4, prot. 0000145 del 24/02/15 e delle "note comuni alle tabelle dei trasferimenti..." al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente del 23/02/15.**

La disposizione, in oggetto, prevede che ai fini della valutazione del servizio di leva e del servizio civile sostitutivo di quello di leva, debba essere prestato in costanza di nomina. A ben vedere, però, tale norma è del

tutto contraria sia alla regolamentazione prevista in ambito legislativo che ai principi della nostra Costituzione; non a caso vi è ampia e costante giurisprudenza sul tema, che alla luce dell'art. 485 comma 7 del D. Lgs. n. 297/1994, ha sancito che il servizio di leva debba essere sempre valutato come servizio di insegnamento, purché svolto dopo il conseguimento del titolo (nel caso specifico laurea).

**Previsioni legislative e costituzionali circa la valutazione del servizio militare e civile sostitutivo anche se reso non in costanza di rapporto.**

La Carta Costituzionale all'art. 52 stabilisce che **“Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.”**; per cui le diverse disposizioni legislative hanno da sempre equiparato il servizio di leva (o servizio civile sostitutivo) al servizio scolastico in termini di valutazione del titolo, anche se non prestato in costanza di nomina, purché svolto dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento.

Dunque, il nostro ordinamento vuole salvaguardare coloro i quali per via degli obblighi di leva, durante tale periodo, non potevano accedere agli incarichi di insegnamento pur avendo conseguito il titolo idoneo (ad esempio la laurea) per poter svolgere l'attività; difatti, i cittadini dichiarati idonei (**legge 31 maggio 1975, n. 191**) alla visita di leva, terminati gli studi compiuti il diciottesimo anno d'età, avevano l'obbligo di darne

comunicazione al Distretto Militare o Capitaneria di Porto, che provvedeva in brevissimo tempo all'arruolamento. Pertanto, gli "idonei" non potevano rifiutarsi di assolvere all'obbligo militare, salvo essere dichiarati "disertori".

Si rileva, in proposito, che il docente, nonostante **titolare del titolo di accesso alla III fascia delle graduatorie d'istituto per la relativa classe di concorso in virtù del titolo conseguito, dopo essersi laureato è stato chiamato ad adempiere il servizio di leva.**


Più precisamente si rileva che il docente, nonostante avesse titolo per insegnare per le classi di concorso A049-A048-A047-A042-A038 in III fascia d'Istituto, dopo essersi laureato il 26/03/1999 ha ricevuto la prima nomina dal 2° Istituto d'Istruzione Superiore "A-Ruiz" di Augusta (SR) periodo 27/04/1999 fino al 03/06/1999 e successivamente è stato chiamato ad adempiere il servizio di leva.

**Per cui per adempiere a tali obblighi di leva, non avrebbe comunque potuto di fatto accettare l'incarico per la supplenza annuale che veniva conferito dai dirigenti scolastici ad anno scolastico iniziato.**

Quindi, chi veniva arruolato, **aveva di sicuro oggettive difficoltà a partecipare alla procedura d'inclusione nella graduatoria di circolo e di istituto** e non poteva, pertanto, insegnare; inoltre, deve essere precisato che la normativa pregressa prevedeva che per fare domanda di insegnamento era richiesto l'assolvimento di tale obbligo. Da ciò ne

discende un'ulteriore osservazione, **che in concreto non era possibile svolgere il militare in costanza di nomina!!!**

Non a caso, nel nostro ordinamento in ambito legislativo, **sono state predisposte una serie di norme in piena coerenza con il dato costituzionale;**



la legge n. 282/1969, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all'art. 4 comma II, ha stabilito, che “[...] *ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità,...* sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica [...]”.

Di seguito, sempre al fine di equiparare un anno del servizio di militare o del servizio civile sostitutivo a quello di leva, ad un anno lavorativo di insegnamento, l'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ha stabilito che “[...] il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico [...]”, il tutto indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego. Su tale norma, inoltre, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che “[...] l'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958 non subordina il riconoscimento della validità del servizio militare ad iniziativa dell'impiegato né all'adempimento di oneri da parte del medesimo; pertanto, il servizio militare prestato prima della costituzione del rapporto



d'impiego deve essere computato d'ufficio a opera dei competenti organi

[...]” Consiglio di Stato, sez. I, 5/4/1989 n. 1598.


Norma questa confermata da una legge di interpretazione autentica, **L. 412 del 31/12/1991**, che al capo III “Disposizioni in materia di personale”, art.7 “valutazione servizi” al comma I precisa “ *Il servizio militare valutabile ai sensi dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge nonché quello prestato successivamente*”; pertanto, tale disposizione nell’indicare da quando (30/01/1987) debba essere valutato il servizio reso, conferma che lo stesso vada considerato quale anno di insegnamento a prescindere dalla costanza del rapporto di lavoro. In ogni caso, sul punto, si ricorda che il ricorrente ha adempiuto all’obbligo di leva o a quello civile sostitutivo, dopo il 1987.

Infine, il testo unico delle disposizioni legislative in materia scolastica, **Decreto Legislativo 16/4/1994, n. 297** (considerato dalla PA resistente, **lex specialis** in deroga a qualsiasi altra diversa regolamentazione prevista nel settore pubblico), **alla sezione IV titolo I “Riconoscimento del servizio agli effetti di carriera” all’art. 485 comma 7 in maniera precisa dispone che “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.”**

Pertanto, anche se non prestato in costanza di nomina vi deve essere piena valutazione del servizio di militare di leva e del servizio sostitutivo



assimilato per legge. In maniera univoca si è osservato che “La portata assolutamente generale della norma non è connotata da limitazioni di sorta comporta che il riconoscimento del servizio debba essere applicato anche nelle graduatorie onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure selettive”.

 – **Posizione giurisprudenziale ed illegittimità dei decreti che pretendono la costanza di nomina per la valutazione del servizio di leva.**

La giurisprudenza sia amministrativa sia quella ordinaria ha opportunamente sottolineato che il servizio di leva effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile per l'accesso all'insegnamento è sempre oggetto di valutazione nelle graduatorie di insegnamento, proprio in ragione del fatto che la sua prestazione obbligatoria poteva di essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio. Sono innumerevoli i provvedimenti giudiziari che hanno riconosciuto il servizio di leva, a prescindere dalla costanza di rapporto, in particolare in favore dei docenti inseriti nelle graduatorie dei precari. (Ordinanza cautelare ex art. 700, Tribunale di Brindisi R.G. 4139-1/11, R.G. n. 23482 del 30/12/11, del 10/5/2012 R.G. n. 610-1/012, cron. 9234/12, Sentenza del Tribunale Ordinario del Lavoro di Salerno, cronologico n. 20267/2012 del 25/05/2012, Tribunale Ordinario di Catania – Sez. Lavoro, sentenze n. 1181/2011, n. 10027/2009 e n. 33852/2010,

Tribunale Ordinario del Lavoro di Salerno 4/5/2012 n. 17251, TAR Lazio 19/2/2010 sez. III bis n. 2515, TAR. Lazio Sez. III bis del 30/04/2010, n. 08960/2010 REG. SEN., TAR Campania 02/07/2010, sez. VIII n. 16560, Tribunale di Catania, Ordinanza Collegiale n. 1678/10, sentenza del Tribunale di Saluzzo n. 133/12 del 129/12; Ordinanza di Bergamo n. 1612-1/12 del 1/8/12; Ordinanza Collegiale del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, R.G. n. 452/12 del 31/7/12; **sentenza del Tribunale di Palermo n. 3541/12 del 23/7/12**; sentenza del Tribunale di Brindisi n. 2799/12 del 18/7/12; sentenza del Tribunale di Venezia n. 863/12 del 9/8/12, **sentenza Tribunale di Catania, Ordinanza collegiale n. 1678/10**, sentenza Tribunale di Napoli R.G. n. 21436/2011 del 3/5/2012, sentenza del Tribunale di Verona R.G. n. 1178/12 del 5/2/13, sentenza Tribunale di Brindisi n. 1622/13 del 21/5/13, -ove viene computato per due anni scolastici differenti tutto il servizio di leva della durata di 15 mesi-, e **Corte d'Appello dell'Aquila R.G. n. 1014/2011 del 20/10/2011**, Sentenza del Tribunale di Salerno sez. Lavoro n. 5324/13 del 29/11/2013, **Ordinanza collegiale del Tribunale di Ariano Irpino del 10/7/2013**, **Ordinanza della Corte d'Appello di Firenze R.G. 962/13 dell'11/11/2014**, **Sentenza del Tribunale di Ravenna n. 105/14, R.G. 988/12, Ordinanza Corte d'Appello di Palermo del 1/10/2015, R.G. n. 366/15, sentenza n. 1149/2015 pubbl. il 05/11/2015 della Corte d'Appello dell'Aquila R.G. n. 651/2014** e *ad abundantiam* si veda l'elenco giurisprudenziale.



In tali provvedimenti si è pure sottolineato che il comma 7 dell'art. 485 del D.lgs 297/94 che si riferisce al servizio militare e lo valuta a tutti gli effetti, non è soggetto ad alcuna limitazione di sorta, ed ecco il motivo per il quale la sua valutazione prescinde del tutto dall'ipotesi della costanza del rapporto di impiego, e *“ne consegue che il periodo di servizio prestato debba essere valutato non solo agli effetti della carriera, una volta che il docente sia stato immesso in ruolo, ma anche alle graduatorie ai fini dell'immissione in ruolo”* e come si è già evidenziato, si richiede come unica condizione che il docente abbia, però, conseguito il titolo utile per insegnare.

**– Precedente valutazione del titolo e giusta interpretazione dell'art. 485 comma 7 del D. Lgs. 297/1994.**

Le predette osservazioni sono tanto più fondate, se si pensi che l'art. 485 comma 7 del D. Lgs. n. 297/1994 ha consentito al ricorrente, sia la valutazione del titolo in oggetto ai fini del computo del punteggio per la ricostruzione della carriera, **come ruolo**, sia ai fini della valutazione del titolo per l'anzianità di servizio, sin dal 2013 nelle graduatorie d'istituto per l'individuazione dei soprannumerari del personale docente di ruolo, ma in via del tutto ingiustificata ed ignota, allo stato, non risulta possibile ottenere la medesima valutazione **anche ai fini della mobilità**.

È del tutto evidente che con il negare la valutazione del titolo ai fini della mobilità, la PA insiste su di un'interpretazione restrittiva della norma (art.

485 comma 7 del D. Lgs. n. 297/1994), mentre **la stragrande parte della giurisprudenza**, sia amministrativa sia ordinaria, ne ha dato un interpretazione molto più ampia e costituzionalmente orientata. *“La portata assolutamente generale della norma non è connotata da limitazioni di sorta...”* In maniera molto chiara il Tribunale di Venezia, con sentenza del 25/07/2012 n. 863/2012, RG 2451/11, cron. n. 5664/12, rigetta la prospettazione restrittiva della norma affermando *“ .. per contro la norma di cui all’art. 485 comma 7 D. lgs. 297/94 seppur collocata nell’ambito delle regole di valutazione del servizio (prestato quale docente) ai fini della carriera, ha una portata talmente generale nella sua formulazione e una finalità così evidentemente tesa ad evitare che il tempo utilizzato in servizio di leva e quindi non impiegabile come servizio di docente, vada a svantaggio di colui che è obbligato a prestarlo...”*.

Dunque, al fine di evitare una vera e propria disparità di trattamento tra i docenti che hanno svolto il servizio di leva in costanza di nomina e quei docenti, che invece, hanno avuto la sfortuna di svolgere il medesimo servizio dopo l’ottenimento del titolo, ma non in costanza di nomina, tale giurisprudenza ritiene che il medesimo servizio debba essere riconosciuto anche in favore dei secondi.

Non vi è alcun dubbio che le disposizioni che limitano l’ampia portata dell’art. 485 del D.lgs 297/94, ponendosi in contrasto con tale norma, in verità, si basano su di una interpretazione errata dello stesso precetto.



Non corrisponde al vero, sotto altro dirimente profilo, che i vari servizi previsti e regolamentati dai diversi commi della norma art. 485 (come pure si è sostenuto), possono farsi valere solo se resi durante il rapporto di lavoro. Da un' attenta lettura della disposizione non risulta affatto che tutti i vari servizi svolti (e indicati nella norma) dai docenti vengono valutati sul presupposto che siano stati svolti in costanza di nomina.

Dal comma 5, che recita: *“Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università”*, si desume, infatti, ben altro.

Ove venga svolta una determinata attività di docenza o di assistenza **presso l'Università**, questa può valere come titolo di servizio, ma non si evince in alcun modo, né espressamente si richiede, che tale attività deve essere svolta in costanza di nomina (ovvero con contemporaneo contratto con la scuola). Né dalla locuzione *“Al personale docente”* si ricava tale necessità poiché il momento della valutazione del titolo in favore del docente che abbia stipulato contratto sicuramente è successivo al momento nel quale è stato acquisito il titolo in oggetto, e non risulta che il medesimo titolo – servizio debba essere svolto in costanza di nomina.

Ancora più significativo è il comma 6 dell'art. 485 del d.lgs. 297/94, il quale dispone che *“i servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso ove richiesto del titolo*

prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo". Ai fini del riconoscimento dei diversi servizi, quindi, il legislatore non richiede assolutamente che siano svolti in costanza di rapporto.

Tanto valga al fine di evidenziare la totale infondatezza dell'interpretazione intrapresa dal Ministero.

Del resto, se il servizio di leva non prestato in costanza di nomina, è stato valutato ai fini ricostruttivi della carriera e ai fini della valutazione dell'anzianità di servizio, tanto basti a far comprendere quale sia il vero intento del legislatore.

**- Disapplicazione del GO dei decreti ministeriali che imponevano la costanza di nomina per la valutazione del titolo ed illegittimità statuita dal GA, e valutazione della leva per la mobilità.**

Non è un caso, dunque, che la giurisprudenza amministrativa in innumerevoli occasioni ha censurato le disposizioni **che non consentono la valutazione del servizio di leva se non prestato in costanza di nomina e ciò in riferimento al Decreto Direttoriale del 31.03.2005**, nonché al D.M. n. 42 dell'08.04.2009, al D.M. n. 44/2011 ed in ultimo al D.M. n. 235 dell'1/4/2014 (TAR Lazio 19/2/2010 sez III bis n. 2515, TAR Campania 2/7/2010, sez. VIII n. 16560), Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza quater sentenza n. 6421/2008; TAR Catania 14 giugno 2005 sentenza n. 982; Ordinanza di sospensione (reg. ord. sosp.



623/2010) del TAR Lazio sez. Terza Bis; Ordinanza cautelare Consiglio Stato reg. ord. sosp. 4028/2009; Ordinanza cautelare Consiglio Stato reg. ord. sosp. 4031/2009; Ordinanza cautelare Consiglio Stato reg. ord. sosp. 4032-2009; **Consiglio di Stato sentenza n. 9335/2010**, si leggano pure le sentenze nn. **325/2010, 1178/2010, 1373/2010, 2515/2010, 3865/2010, 33852/2010, 38564/2010 7259/2010, 8960/2010, 11964/2010 e 27482/2010** ed in ultimo **Sentenza del Consiglio di Stato, REG. PROV. COLL. n. 04343/2015, REG.RIC. 02307/2010 del 18/9/2015.**

Per ciò che concerne, i giudizi innanzi al GO, terminati con molteplici provvedimenti già in premessa indicati, in relazione a tali decreti ministeriali, è stata, invece, disposta la loro disapplicazione della parte censurata; tra le altre decisioni si veda in ultimo quanto ha stabilito la **Suprema Corte, riconoscendo addirittura anche gli anni di servizio militare volontario svolto dopo quello obbligatorio, Cassazione Civile del 28/12/2011 sent. n. 29322**, (sentenza che si allega).

La giurisprudenza ordinaria, si è anche pronunciata in ordine ad identica questione di cui al ricorso odierno, ovvero in relazione alla valutazione del servizio di leva ai fini della mobilità. Difatti, sul tema si è espresso in maniera molto chiara il Tribunale di Campobasso sez. Lavoro *“che infatti l’art. 485 D.lvo 274/94 prevede che il servizio militare di leva ....è valido a tutti gli effetti”*; *che trattasi di norma generale che non pone alcuna limitazione; che la circostanza che sia inserita nella sezione*

*“riconoscimento del servizio ai fini della carriera” non induce a diversa valutazione atteso che la norma pone una sostanziale equiparazione del servizio militare al periodo lavorativo, valido a tutti gli effetti ossia a tutti gli effetti legali e contrattuali; che ove l’equiparazione fosse limitata alla sola ricostruzione della carriera non vi sarebbe stata alcuna necessità di specificare la validità a tutti gli effetti essendo già norma inserita nella sezione relativa al riconoscimento del servizio agli effetti della carriera; che in tal senso sono numerosi i provvedimenti richiamati dal ricorrente essendo la giurisprudenza in merito, univoca, nel senso del riconoscimento della validità del servizio di leva anche nelle graduatorie di insegnamento; che lo stesso può quindi dirsi in relazione alla mobilità, ambito nel quale ha rilievo il servizio prestato e quindi anche il servizio equiparato;”*

Tribunale di Campobasso sez. Lavoro R.G. 1075/2013.

È abbastanza chiaro che attraverso la norma generale di riferimento l’art. n. 485 D.lvo 297/94, ancora una volta si ribadisce la necessità di valutare l’obbligo di leva senza alcun ostacolo interpretativo e, dunque anche in favore di quei docenti che intendono far valere tale servizio ai fini della mobilità, quale servizio equiparato.

**– Antinomia tra l’Ordinanza Ministeriale prot. 0000145 del 24/2/2015 – e le “note comuni alle tabelle dei trasferimenti...” al C.C.N.I. del 23/2/2015 e l’art. 485 D.lvo 297/94.**



Non c'è chi non veda che la limitazione posta dalla Ordinanza Ministeriale prot. 0000145 del 24/2/2015 e le “note comuni alle tabelle dei trasferimenti...” al C.C.N.I. del 23/2/2015, che ai fini della mobilità impone di considerare l'attività militare o civile quale obbligo di leva, solo se svolta in costanza di nomina, si pone in netto contrasto con la legislazione di riferimento (Testo unico di legislazione scolastica, D.lvo 297/94 – art. 485 comma 7 –). Pertanto, tale antinomia va sciolta in favore della norma di grado superiore, mentre più in particolare in ordine alle note comuni di cui al C.C.N.I., come noto il contrasto tra le fonti di riferimento depone in favore della norma che sia più favorevole al lavoratore. Del resto per un principio indiscusso, il contratto collettivo deve ritenersi gerarchicamente subordinato alla legge, indi per cui il trattamento previsto dalle norme aventi forza di legge può essere derogato dalle clausole contenute nei contratti collettivi di lavoro solo in senso più favorevole al lavoratore; nella nostra ipotesi, significa, dunque, far valere il servizio di leva a tutti gli effetti, come previsto dalla disposizione legislativa (testo unico di D.lvo n. 297/94) e senza limitazione alcuna, poiché la disposizione allegata al C.C.N.I. risulta meno favorevole al lavoratore odierno ricorrente.

Per questi motivi, il ricorrente in proprio e nella qualità di cui in atti *ut supra* rappresentato e difeso,

### **RICORRE**

Al Giudice del Lavoro del Tribunale di Siracusa, per chiedere che:



- fissata l'udienza per la discussione;
- esaminati i documenti e raccolte le prove che si offrono;

Voglia l'adito Giudice accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

previa disapplicazione dell'**Ordinanza Ministeriale prot. 0000145 del 24/2/2015** e delle **"note comuni alle tabelle dei trasferimenti..."** al **C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente del 23/2/2015** e **di ogni atto successivo includente medesima regolamentazione**, nella parte in cui si riconosce il servizio militare o quello civile sostitutivo solo ove svolto in costanza di rapporto d'impiego, e previa disapplicazione del provvedimento del 17/4/2015, emanato dall'A.T./U.S.T. di Siracusa intestato con la scuola di titolarità – Istituto Superiore di Palazzolo Acreide (SR), nella parte in cui non attribuisce al prof. Spatola Sebastiano il punteggio per il servizio militare reso, così come evidenziato in narrativa, e per lo effetto accertarsi e dichiararsi il diritto, anche per gli anni scolastici a venire, del prof. Spatola Sebastiano al **riconoscimento ai fini della mobilità** dei due anni di servizio di leva **come servizio di ruolo** con relativa condanna della PA all'attribuzione di punti 12, ed in subordine al riconoscimento dei due anni di servizio di leva come servizio di preruolo con relativa condanna della PA all'attribuzione di punti 6.

In ogni caso se ritenuto necessario emettere ogni diverso provvedimento al fine di tutelare le doglianze esposte dal ricorrente.



intestato con la scuola di titolarità – Istituto Superiore di Palazzolo Acreide (SR), nella parte in cui non attribuisce al prof. Spatola Sebastiano il punteggio per il servizio militare reso, così come evidenziato in narrativa, e per lo effetto accertarsi e dichiararsi il diritto, anche per gli anni scolastici a venire, del prof. Spatola Sebastiano al **riconoscimento ai fini della mobilità** dei due anni di servizio di leva **come servizio di ruolo** con relativa condanna della PA all'attribuzione di punti 12, ed in subordine al riconoscimento dei due anni di servizio di leva come servizio di preruolo con relativa condanna della PA all'attribuzione di punti 6.

In ogni caso se ritenuto necessario emettere ogni diverso provvedimento al fine di tutelare le doglianze esposte dal ricorrente.

**Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.**

\*\*\*

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ  
DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI  
LITISCONSORTI**

**(EX ART. 151 C.P.C.)**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende il ricorrente giusta procura agli atti,


### PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'attribuzione del punteggio militare reso non in costanza di rapporto, presso la provincia di Siracusa per la classe concorsuale A049<sup>5</sup>, ai fini della mobilità;
- Ciò implica che **tutti i docenti attualmente inseriti nelle classe di concorso A049 presso la provincia di Siracusa, sono titolari di un potenziale interesse contrario all'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore del ricorrente, ma alla luce dei trasferimenti, i docenti di ruolo dei 101 Ambiti Territoriali della nazione, potrebbero chiedere il trasferimento presso la provincia di Siracusa;**
- Pertanto, **tutti i docenti di ruolo sulla classe di concorso A049 potrebbero avere un potenziale interesse contrario a quello del ricorrente ai fini del riconoscimento in favore di questi di un punteggio ulteriore.**
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a **tutti i docenti attualmente inseriti nei 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso A049, ed in particolare coloro i quali sono inseriti nella provincia di Siracusa.**

### RILEVATO CHE

---

<sup>5</sup> Ed in ogni classe concorsuale in caso di passaggio di cattedra.

- 
- **La notifica del ricorso** nei confronti degli eventuali controinteressati **nei modi ordinari sarebbe impossibile** in ragione dell'**immenso numero dei destinatari**;
  - **l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio** e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;
  - **la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente**;
  - già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**;
  - il **TAR Lazio**, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - **quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c.** - la pubblicazione del ricorso

nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

- anche i **Tribunali del lavoro**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria [...]*” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

#### **RILEVATO, INFINE, CHE**

- Tale forma di notifica **continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario**. Si veda, all’uopo, il sito del MIUR all’indirizzo:

*[http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami\\_12](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12).*

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Avvocato


**FA ISTANZA**



Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la **notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

**VOGLIA**

**AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO**



- **nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nei 101 ambiti territoriali italiani, nella classe di concorso A049, ed in particolare quelli inseriti nella classe concorsuale A049 della provincia di Siracusa - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:**

- a) **autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;**
- b) **nome dei ricorrenti e indicazione dell'amministrazione intimata;**
- c) **sunto dei motivi del ricorso;**
- d) **indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "tutti i docenti attualmente inseriti nei 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso A049, in particolare per i docenti inseriti nelle medesima classe di concorso A049 della provincia di Siracusa;**
- e) **testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.**

Salvis Juribus.

\*\*\*


**Si dichiara infine che il valore della presente controversia è di valore indeterminato.**

**Ai sensi della L. 488/99 e successive sue modifiche e integrazioni si attesta, come da dichiarazione riportata in atti, che la controversia di cui al presente atto è soggetta al contributo unificato di iscrizione a ruolo di € 259,00.**

\*\*\*

Si produce:

- 1 Contratto a tempo indeterminato del Prof. Sebastiano Spatola.
- 2 Autocertificazione di servizio presso l'Istituto di Istruzione Superiore di Palazzolo Acreide (SR), con tessera di identificazione.
- 3 Certificato di laurea in Matematica.
- 4 Documentazione attestante il servizio di leva dal 05/07/1999 al 5/5/2001 presso la Marina Militare Italiana.
- 5 Abilitazione SSIS in Matematica e Fisica A049 ("a cascata" anche nella cl. conc. A048/A047/A038).

- 
- 6 Decreto di **ricostruzione di carriera** dell'Istituto di Istruzione Superiore di Palazzolo Acreide del 27/1/2015 vidimato dalla RTS di Siracusa il 06/05/2015.
  - 7 Scheda valutazione titoli con Provvedimento di valutazione **dell'anzianità di servizio**, nelle graduatorie d'Istituto del 14/4/2015 dell'Istituto di Istruzione Superiore di Palazzolo Acreide (SR).
  - 8 Provvedimento di valutazione **dell'anzianità di servizio**, nelle graduatorie d'Istituto del 1° Istituto d'Istruzione Superiore "Archimede" di Rosolini (SR) del 29/4/14.
  - 9 Provvedimento di valutazione **dell'anzianità di servizio**, nelle graduatorie d'Istituto dell'I.S.I.S.S. "Da Collo" di Conegliano (TV) del 26/4/13.
  - 10 Istanza **ai fini della mobilità**<sup>6</sup>, per ottenere il trasferimento nella provincia di Siracusa per l'a.s. 2015/2016 datata 5/3/2015 presentata all'U.S.T. di Siracusa per il tramite l'Istituto Superiore Palazzolo Acreide.
  - 11 Provvedimento dell'U.S.T. di Siracusa intestato con l'Istituto di titolarità del ricorrente, Istituto Superiore di Palazzolo Acreide, concernente la valutazione del punteggio ai fini della mobilità del 17/4/2015.

---

<sup>6</sup> Allegato D presentato mediante la piattaforma telematica denominata "Istanze on line".

- 12 Reclamo del 20/4/15 avverso il provvedimento dell'U.S.T. di Siracusa intestato con l'Istituto di titolarità del ricorrente, Istituto Superiore di Palazzolo Acreide, concernente la valutazione del punteggio ai fini della mobilità del 17/4/2015, con successive comunicazioni di errata corrige.
- 13 Ordinanza Ministeriale prot. 0000145 del 24/2/2015.
- 14 "Note comuni alle tabelle dei trasferimenti..." al C.C.N.I. *concernente la mobilità del personale docente* del 23/02/2015.
- 15 Consiglio di Stato sentenza n. 9335/2010.
- **16 Cassazione Civile del 28/11/2012 sent. n. 29322.**
- 17 Sentenza della **Corte d'Appello** dell'Aquila del 20/10/2011.
- **18 Sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila R.G. 1701/2012 del 30/5/2013.**
- **19 Ordinanza collegiale del Tribunale del Lavoro di Ariano Irpino del 10/7/2013.**
- 20 Sentenza Tribunale di Brindisi n. 1622/13 del 21/5/13.
- **21 Ordinanza cautelare n. 2654/2013, R.G. 1075/13 del Tribunale di Campobasso sez. Lavoro.**
- **22 Ordinanza della Corte d'Appello di Firenze R.G. n. 962/13 dell'11/11/2014.**
- **23 Ordinanza Corte d'Appello di Palermo dell'1/10/2015, R.G. n. 366/15.**

- 24 Sentenza del Consiglio di Stato, REG. PROV. COLL. N. n. 04343/2015, REG.RIC. 02307/2010 del 18/9/2015.
- 25 Sentenza n. 1149/2015 pubbl. il 05/11/2015 della Corte d'Appello dell'Aquila R.G. n. 651/2014.
- 26 Elenco della giurisprudenza sul tema.



Buccino, Siracusa

Avv. Angelo Tuozzo



cr. 29/16



TRIBUNALE DI SIRACUSA  
Settore Lavoro e previdenza

Proc. 3557/2015

Il Giudice del Lavoro, dott. Maria Rosaria Carlà,  
letto il ricorso che precede,  
Visti gli artt. 415 e 151 c.p.c.,

**FISSA**

l'udienza di discussione per il giorno 15.12.2016 ore 9.30.

Dispone che copia del ricorso e del presente decreto venga notificata a cura di parte ricorrente alla controparte entro 10 gg dalla data del presente decreto, avvertendo il convenuto che ha l'onere di costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza come sopra fissata.



Vista l'istanza di autorizzazione alla notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c. con pubblicazione sul sito web istituzionale del M.I.U.R., atteso l'elevato numero dei potenziali controinteressati;  
visti i precedenti di altri giudici di questo Tribunale, ai quali questo giudice ritiene di uniformarsi;

**P.Q.M.**

Autorizza la pubblicazione sul sito WEB istituzionale del MIUR a beneficio dei docenti iscritti nella classe di concorso A049 Matematica e Fisica, ferma restando la notifica nelle forme ordinarie nei confronti delle Amministrazioni convenute.

Siracusa, 2.1.2016

**Il Giudice**

Dott. Maria Rosaria Carlà  
*[Signature]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI 04 GEN 2016  
IL CANCELLIERE  
SAMPERI Paola

UNEP - SIRACUSA  
ATTO COELENTE

368

13 GEN 2016

UFFICIALE GIUDIZIARIO  
AL FUNZIONARIO U.N.E.P.  
Della Sezione di Siracusa

E' copia conforme all'originale

Siracusa

UFFICIALE GIUDIZIARIO  
Salvatore Pappalardo

U.N.E.P. - Tribunale di Siracusa

io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. del Tribunale

di Siracusa, su richiesta di come in atti, copia dell'atto che precede

no notificato a UFF. SCOLASTICO REGIONALE - ARBITO TERRITORIALE di Siracusa

facendone consegna in VIALE TICA 149 SIRACUSA

mani di

mezzo di raccomandata al n°

addebito il

dall'ufficio postale n°

A MANI DEL DIPENDENTE Scarpone  
IVI ADDETTO T.Q.

U.N.E.P. - Tribunale di Siracusa

io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. del Tribunale

di Siracusa, su richiesta di come in atti, copia dell'atto che precede

UNEP - TRIBUNALE DI SIRACUSA

RELATAZIONE DI NOTIFICA

Cron. 368

Modello A/ter Parte 0 2016

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario ho notificato l'atto allegato a

**MINISTERO ISTRUZIONE UNIV. RICERCA C/O AVVOCATURA STATO**

residente in **VIA VECCHIA OGNINA**

**149**

**95100 CATANIA**

**CT**

facendone consegna di copia conforme tramite raccomandata N.765148115999

Oggi 15/01/2016

Trasferte Euro: 2,18

Spese Postali Euro:

Totale specifica: 9,88

UFFICIALE GIUDIZIARIO

TRIBUNALE SIRACUSA

L'Ufficiale Giudiziario B3